

Appalto di servizi: valido il principio di solidarietà

di [Antonella Madia](#)

Pubblicato il 8 Novembre 2022

Il Ministero del Lavoro ritorna sull'argomento dell'**appalto di prestazione di servizi**, specificando che anche in tal caso vige il rispetto del **principio di responsabilità solidale** tra il **committente** e l'**appaltatore** nei confronti di quanto vanta il **lavoratore** per **quote di trattamento di fine rapporto, contributi previdenziali e premi assicurativi**.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali offre delle valutazioni relativamente alla **responsabilità solidale** di cui all'articolo 29, comma 2, del Decreto Legislativo n. 276/2003 **nell'ipotesi di appalto di prestazione di servizi**, disciplinata da parte dell'articolo 1677-bis del Codice civile.

La normativa sulla responsabilità solidale nell'appalto di servizi

Il Decreto Legislativo n. 276/2003, con l'articolo 29, comma 2, disciplina il regime di responsabilità solidale negli appalti.

Esso stabilisce inoltre che in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o il datore di lavoro sono **obbligati in solido** con l'appaltatore nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a **corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi**, compresi:

- le quote di trattamento di fine



Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento